



# Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

## A.C. 2157

Dossier n° 51 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
10 marzo 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2157
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso d'esame in sede referente

### Contenuto

Il **decreto-legge n.3 del 2014**, approvato dal Senato in prima lettura, è volto a dare soluzione alla questione relativa al **trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013 a fronte del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti**.

Il decreto-legge n.3/2014 si compone **di tre articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al **riconoscimento dell'annualità 2012**, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale **non siano adottati** i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico (interessato dalla richiamata sessione negoziale) che ne abbia acquisita una superiore nel 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Tale disposizione ha validità fino al **30 giugno 2014, fermo restando** quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 122/2013.

Il **comma 2, in relazione alla mancata adozione (per il periodo indicato dal comma precedente) dei provvedimenti richiamati, accantona**, fino alla conclusione della sessione negoziale, la somma di **120 milioni di euro**, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cd. 30% (vedi *supra*). Di tale somma, 58,1 milioni sono relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

Il **comma 3** prevede una specifica **clausola di salvaguardia**, consistente nel versamento della somma di 120 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso in cui l'apposita sessione negoziale non si concluda entro il 30 giugno 2014 (la somma resterebbe cioè acquisita all'Erario).

Il **comma 4** contiene una disposizione volta ad **evitare** che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per il **2014**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Più specificamente, la norma prevede che nel 2014 per il personale della scuola **non trovi applicazione**, con riferimento all'articolo 9 comma 23 del D.L. 78/2010 (come prorogato dal D.P.R. 122/2013), l'articolo 9, comma 1, del medesimo D.L. 78/2010.

Il **comma 5**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

L'**articolo 1-bis** prevede l'avvio di una specifica **sessione negoziale** per il riconoscimento di un **emolumento una tantum**, avente carattere stipendiale, a favore del **personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)** che ha beneficiato, negli anni scolastici 2011-2014, delle posizioni economiche di cui alla

sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Nelle more della conclusione della sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, non si provvede al recupero delle somme già corrisposte al personale ATA interessato negli anni scolastici 2011-2014.

Per la copertura dell'onere, quantificato in **38,87 milioni di euro**, si fa ricorso al **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997.

Infine, l'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

## Relazioni allegata o richieste

Al decreto-legge sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica e la scheda sull'Analisi tecnico-normativa (ATN).

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento è volto ad incidere sugli effetti prodotti dall'applicazione di norme di rango primario ([articolo 9 del D.L. n.78/2010](#)).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alla materie di potestà legislativa esclusiva statale **ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e norme generali sull'istruzione**, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere *g)*, *l)* ed *n)*, Cost.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono lavori legislativi in corso sulla materia.

## Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi.